

PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Art. 30 co. 2° legge 25 marzo 1993 n. 81

“Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune.

Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.”

Allegato

L'Ufficiale Elettorale
Dott. Giuseppe Michele Deluca

Il Segretario Generale
dott. Domenico Carlucci